

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TENELLA SILLANI CHIARA

Seduta del 13/03/2018

FATTO

Il ricorrente, premesso di essere unico erede di sua sorella, deceduta in data 17/01/2014 mentre era in corso di ammortamento un mutuo ipotecario erogato dall'intermediario convenuto il 13/03/2006, rappresenta che alla data del decesso della mutuataria il debito residuo, come indicatole dalla banca, ammontava a € 102.908,32 e che la compagnia di assicurazione ha liquidato un indennizzo pari a € 99.200, versandolo in data 07/10/2015 sul conto corrente intestato alla mutuataria deceduta. Precisa che l'intermediario ha addebitato ulteriori 12 rate del mutuo scadenti dopo il decesso della mutuataria, per un totale complessivo di € 5.638,63, il che ha comportato un pagamento in eccesso di € 1.930,31, di cui l'intermediario ha rifiutato il rimborso, altresì dichiarando di avere un debito residuo di € 1.577,77, a fronte del quale continua a richiedere il pagamento di rate mensili di € 9,49 cadauna. Ciò premesso, chiede di disporre che l'intermediario rimborsi quanto pagato in eccesso, *“annullando nel contempo ogni pretesa di ulteriore pagamento”*.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, conferma l'ammontare del debito residuo e del capitale assicurato come rappresentati da parte ricorrente, nonché il pagamento di ulteriori 12 rate dopo il decesso della mutuataria, altresì sottolineando che *“le successive rate, fino all'estinzione, sono rimaste insolute”*. Precisa che il ricorrente ha presentato richiesta di liquidazione sinistro il 17/09/2015 e che si è proceduto all'estinzione del mutuo alla data in cui la compagnia assicurativa ha liquidato l'importo di € 99.200,00, cioè il 07/10/2015. Dal

conteggio estintivo (allegato agli atti) è risultata pertanto una differenza residua, a debito, di € 1.505,90, che, a puro titolo conciliativo, ha proposto, senza successo, di abbuonare al cliente. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

Nelle repliche, parte ricorrente contesta i conteggi contenuti nelle controdeduzioni, osservando, fra l'altro, che l'ammontare del debito residuo a carico della parte mutuataria alla data del decesso era di € 3.808,32 (pari alla differenza fra debito residuo e indennizzo); che l'intermediario pretende "*il pagamento post mortem*" di 20 rate (di cui 12 prelevate dal conto corrente e 8 addebitate come insolute), €110,30 per interessi di mora ed € 474,40 a titolo di penale di estinzione anticipata, riferendosi alla data in cui il ricorrente ha interessato la compagnia assicurativa; che in tale data (17/10/2015) il ricorrente ha presentato domanda di liquidazione per un sinistro già formalmente aperto nel febbraio 2014 tramite denuncia dello stesso intermediario resistente, informato del decesso della mutuataria da una nota della Ragioneria Territoriale dello Stato in data 05/02/2014; che gli operatori della filiale hanno sempre lasciato intendere come gli addebiti eseguiti nelle more della liquidazione fossero provvisori e che, appena incassato l'indennizzo, si sarebbe provveduto a un conteggio definitivo.

DIRITTO

La questione portata all'attenzione di questo Collegio era stata già esaminata da altro Collegio nella seduta del 25/07/2017, il quale aveva sospeso la trattazione del ricorso per chiedere "*alla parte più diligente la produzione di copia del contratto di mutuo e delle condizioni di assicurazione*". Il ricorrente ha trasmesso i documenti richiesti.

Oggetto del ricorso sono i conteggi di estinzione effettuati dall'intermediario in relazione a un mutuo ipotecario per il quale, a seguito della morte della mutuataria, la compagnia di assicurazione ha liquidato l'indennizzo come da condizioni contrattuali. E' pacifico che il capitale residuo alla data del decesso, avvenuta in data 17/01/2015, ammontasse ad € 102.908,32; è altresì incontroverso che da quella data fino al 07/10/2015, giorno in cui la compagnia di assicurazione ha liquidato la somma di € 99.200,00, l'intermediario abbia incassato ulteriori 12 rate del mutuo, di cui 9 addebitate sul conto corrente intestato alla *de cuius* e 3 pagate dall'erede, odierno ricorrente. La banca ha indicato come capitale residuo l'importo di € 96.463,22, riferito alla data di liquidazione dell'indennizzo, cui ha aggiunto le rate asseritamente insolute, gli interessi sulla rata in corso e la penale di estinzione anticipata, per l'importo complessivo di € 100.705,90.

La parte ricorrente ritiene di aver diritto al rimborso di € 1.930,31 quale differenza fra il debito residuo alla data del decesso (€ 102.908,32) e quanto già ricevuto dall'intermediario mediante indennizzo assicurativo (€ 99.200,00) e rate addebitate o comunque pagate dopo il decesso (€ 5.638,63); l'intermediario, sul presupposto che il mutuo dovesse considerarsi estinto alla data dell'effettivo versamento dell'indennizzo da parte della compagnia di assicurazione, ritiene invece di essere ancora creditore di € 1.577,77 (€ 100.705,90 - € 99.200,00).

In proposito, si osserva che i differenti calcoli esibiti dalle parti dipendono dal diverso momento che le stesse assumono quale data di effettiva estinzione del mutuo: la data del decesso della mutuataria, per il ricorrente (con la conseguenza che i successivi pagamenti a carico dell'eredità dovrebbero essere imputati all'eventuale debito residuo ed essere ritenuti indebiti per l'eccedenza); l'effettivo versamento dell'indennizzo, per l'intermediario (per cui le rate pagate dopo il decesso sarebbero dovute per intero).

A seguito della richiesta di integrazione della documentazione (con sospensione del procedimento disposta dal Collegio nella seduta del 25/07/2017), il ricorrente ha

trasMESSO le condizioni di assicurazione, da cui risulta che il capitale assicurato è definito con riferimento alla data della morte del(la) cliente (art. 2) e che l'eventuale ritardo nell'invio alla compagnia assicurativa della documentazione necessaria influisce sulla data di liquidazione, ma non sull'importo da liquidare (art. 10). Il ricorrente ha altresì prodotto copia completa del contratto di mutuo, dalla quale risulta che era prevista una penale dell'1% sulle somme estinte anticipatamente (sia per l'estinzione totale che per quella parziale), senza peraltro chiarire se la penale dovesse essere applicata anche quando l'estinzione fosse avvenuta per intervento della compagnia assicurativa.

Nel caso di specie, la morte dell'assicurata si è verificata il 17/01/2014, mentre la liquidazione da parte dell'assicurazione è stata effettuata il 07/10/2015 (anche se il rimborso non ha coperto tutto l'ammontare del debito residuo alla data del decesso). Avendo la banca ottenuto la copertura (anche se non totale) del rischio di insolvenza del proprio cliente - conseguente al suo decesso - dal momento in cui si è verificato l'evento non era legittimata ad operare ulteriori addebiti di rate nelle more della liquidazione dell'importo dovuto da parte dell'impresa assicurativa, importi che - detratta la differenza tra il debito residuo ed il rimborso corrisposto dalla compagnia di assicurazione - è tenuta pertanto a restituire, altrimenti verificandosi un suo indebito arricchimento (in tal senso, Collegio di Milano, decisione n. 327/2015 e n. 5640/2013). In applicazione dell'art. 1370 c.c. (a tenore del quale *"Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro"*), non può, d'altra parte, applicare la penale di estinzione anticipata, stante la non chiarezza del disposto negoziale (voce *"ulteriori spese ed oneri accessori"* del contratto di mutuo).

In definitiva, l'intermediario è tenuto a rimborsare al ricorrente i ratei di mutuo pagati dopo il decesso della mutuataria, detratti € 3.708,32 pari alla differenza fra il debito residuo alla data del decesso (€ 102.908,32) e quanto ricevuto dall'assicurazione come indennizzo (€ 99.200,00), senza altro pretendere a titolo di interessi di mora e di penale per estinzione anticipata.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA